Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzet a Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1936-XIV, n. 1737.
Approvazione dell'ordinamento scolastico per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924-II, n. 472, sull'ordinamento scolastico della Tripolitania e della Cirenaica, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473;
Visto il R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1698, sull'istruzione primaria per i musulmani della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1909, n. 80, sull'istruzione elementare in Eritrea;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1781, sulla istituzione di una scuola tecnica in Asmara;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932-X, n. 1384, sull'istituzione di un ginnasio a Mogadiscio;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla emanazione di un ordinamento scolastico per tutte le Colonie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato l'unito ordinamento scolastico per le Colonie, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le colonie e per le finanze.

Art. 2. — Il Ministro per le colonie ha facoltà di emanare, di concerto con il Ministro per le finanze, le norme per l'esecuzione del suddetto ordinamento ed è autorizzato a coordinare in un testo unico tutte le vigenti disposizioni in materia di istruzione pubblica nelle Colonie, apportando, in tale occasione, le modificazioni necessarie.

Art. 3. — Sono abrogati il R. decreto-legge 31 gennaio 1924-II, n. 472, il R. decreto 31 gennaio 1909, n. 80, ed ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 113. — MANCINI.

Ordinamento scolastico per le Colonie.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — Con decreto del Ministro per le colonie, emanato di concerto con quello per le finanze, possono essere istituite nelle Colonie:

a) scuole di tipo italiano;

b) scuole per cittadini italiani libici e per sudditi coloniali.

Art. 2. — Le scuole di tipo italiano che possono essere istituite nelle Colonie sono:

a) giardini d'infanzia;

b) scuole elementari maschili, femminili e miste;

c) istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

d) istituti d'istruzione media tecnica e scuole secondarie di avviamento professionale.

Art. 3. — Nell'Africa Orientale Italiana le scuole di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente possono essere affidate, mediante apposite convenzioni, a congregazioni religiose che attendono all'insegnamento a condizione che alle congregazioni stesse venga imposto l'obbligo di valersi di persone abilitate all'insegnamento e di svolgere la propria attività secondo le direttive e sotto il controllo delle autorità scolastiche governative.

Art. 4. — Le scuole di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 sono disciplinate da apposite norme emanate con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 5. — L'istruzione preelementare ed elementare è gratuita. Negli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, in quelli d'istruzione media tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale è obbligatorio il pagamento delle tasse e sopratasse stabilite per le scuole di pari grado nel Regno, con le stesse norme, modalità ed eccezioni.

Per eventuali deroghe a tali norme si provvede con decreti Reali su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 6. — Le norme vigenti nel Regno in materia di obbligo scolastico si applicano in Colonia ai cittadini metropolitani. Tuttavia con decreto del Governatore l'obbligo scolastico può essere imposto, limitatamente al corso inferiore delle scuole elementari, ai cittadini italiani libici e ai sudditi coloniali che a tale corso si siano inscritti.

CAPO II. — *Amministrazione e vigilanza delle scuole.*

Art. 7. — L'alta direzione dei servizi scolastici coloniali spetta al Ministero delle colonie.

Art. 8. — Con decreto Reale emanato su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto a dotare del personale necessario l'ufficio del Ministero delle colonie preposto alla direzione dei servizi scolastici.

Art. 9. — Presso ogni Governo coloniale i servizi relativi alla istruzione pubblica sono affidati ad una Sopraintendenza scolastica con sede nel capoluogo.

Art. 10. — Ad ogni Sopraintendenza, oltre al personale necessario di segreteria e di servizio, sono normalmente addetti:

a) un sopraintendente;

b) uno o più ispettori o primi ispettori scolastici o ispettori scolastici capi per le scuole preelementari ed elementari;

c) uno o più vigilatori per le scuole primarie per cittadini italiani libici e per sudditi coloniali.

Ove non sia possibile destinare un sopraintendente, le funzioni di questo sono affidate al funzionario coloniale preposto alla Direzione di governo competente in materia d'istruzione pubblica.

Art. 11. — Il sopraintendente presiede all'amministrazione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e del personale ad esse addetto ed esercita, direttamente e per mezzo degli ispettori e dei vigilatori, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente, la vigilanza didattica e disciplinare così sulle scuole pubbliche, come su quelle private.

Gli sono altresì attribuiti in materia didattica i poteri che i regolamenti scolastici del Regno attribuiscono ai provveditori agli studi e che, a norma del presente ordinamento, non siano di competenza di altre autorità.

Art. 12. — La diretta vigilanza sulle scuole preelementari ed elementari di ogni tipo è affidata agli ispettori di cui alla lettera *b*) dell'art. 10 i quali la esercitano alla immediata dipendenza del sopraintendente che può anche affidare loro altri incarichi e mansioni.

La sorveglianza degli insegnamenti impartiti nelle lingue locali è affidata ai vigilatori di cui alla lettera *c*) dell'art. 10.

Art. 13. — Il sopraintendente o chi ne esercita le funzioni deve, al termine di ogni anno scolastico, presentare al Governo una relazione sui risultati conseguiti nell'anno e sui provvedimenti da adottare per il nuovo anno scolastico.

Di tale relazione, come in genere di tutti gli eventuali provvedimenti più importanti attinenti al funzionamento delle scuole, il Governatore dà comunicazione al Ministero delle colonie.

CAPO III. — *Scuole di tipo italiano.*

Art. 14. — I programmi e l'ordinamento delle scuole di tipo italiano, preelementari ed elementari, d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, d'istruzione media tecnica e secondaria di avviamento professionale sono conformi a quelli delle scuole di pari grado nel Regno, salve le modificazioni eventualmente richieste da speciali esigenze locali e che, su proposta dei singoli Governi, possono essere stabilite con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 15. — I certificati di ogni specie di esami sostenuti nelle scuole suddette, rilasciati nelle forme consuete, hanno tutti gli effetti di quelli ottenuti nelle scuole di pari grado nel Regno.

Art. 16. — Il certificato di studio conseguito alla fine della quinta classe nelle scuole elementari delle Colonie, in sedi ove non esistano scuole medie, è titolo valido per l'ammissione alla prima classe del ginnasio, dell'istituto magistrale inferiore, dell'istituto tecnico inferiore e della scuola secondaria di avviamento professionale così delle Colonie, come del Regno e delle scuole italiane all'estero.

CAPO IV. — *Personale delle Sopraintendenze.*

Art. 17. — I sopraintendenti sono nominati dal Ministro per le colonie e vengono scelti, d'accordo con il Ministro per l'educazione nazionale, tra il personale di grado non superiore al 6° appartenente ai ruoli da questo ultimo dipendenti.

Art. 18. — Gli ispettori delle scuole elementari di tipo italiano vengono scelti, mediante concorso per titoli, tra gli ispettori di circoscrizione delle scuole elementari del Regno. La domanda per l'ammissione al concorso deve essere corredata dal parere favorevole del Ministero dell'educazione nazionale.

Le norme del concorso vengono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 19. — I sopraintendenti nominati a' termini dell'art. 17 e gli ispettori scolastici vincitori del concorso, di cui all'art. 18, sono messi dal Ministero dell'educazione nazionale a disposizione di quello delle colonie, che provvede alla loro destinazione in Colonia. Il loro trattamento è determinato secondo le norme stabilite per il personale di ruolo in servizio civile in Colonia.

Essi vengono collocati fuori dei rispettivi ruoli organici a' termini del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, e dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, e le competenze loro spettanti gravano sul bilancio della Colonia dove prestano servizio.

È fatto obbligo della permanenza in Colonia, per almeno un triennio, ai sopraintendenti e, per almeno un quinquennio, agli ispettori. Per altro il Ministro per le colonie, con suo provvedimento insindacabile, può restituirli, in qualunque tempo, all'Amministrazione da cui provengono.

Art. 20. — I vigilatori, di cui alla lettera *c*) dell'art. 10, vengono nominati con decreto del Governatore tra i cittadini italiani libici e i sudditi coloniali che, per sapere, moralità e condotta politica, vengano ritenuti idonei all'ufficio. Le norme relative all'assunzione e al trattamento sono stabilite ai termini dell'art. 4.

CAPO V. — *Determinazione numerica del personale scolastico.*

Art. 21. — Il numero dei presidi e degli insegnanti degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, d'istruzione media tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale, quello degli ispettori, dei direttori didattici e dei maestri per le scuole preelementari ed elementari, del personale di segreteria, di assistenza e di servizio per le scuole delle singole Colonie è stabilito, ogni biennio, con decreto del Ministro per le colonie, emanato di concerto con quello per le finanze, tenendo presente il numero degli alunni che hanno frequentato detti istituti e scuole nel biennio precedente e, per gli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, d'istruzione media tecnica e per le scuole secondarie di avviamento professionale, anche le materie d'insegnamento.

La ripartizione numerica del personale di cui sopra tra i vari istituti e scuole della stessa Colonia viene fatta con decreto del Governatore, entro il mese di marzo di ciascun anno.

Art. 22. — Il personale di cui all'articolo precedente non è compreso nel numero complessivo del personale stabilito per i servizi tecnici dall'art. 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 300.

CAPO VI. — *Personale delle scuole medie.*

Art. 23. — I presidi e gli insegnanti degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, d'istruzione media tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale vengono scelti, nei limiti numerici fissati per ciascuna Colonia a' termini dell'art. 21, mediante concorso per titoli, rispettivamente tra i presidi e gli insegnanti di ruolo dei corrispondenti istituti e scuole del Regno, secondo norme stabilite, di volta in volta, dal Ministro per le colonie.

Art. 24. — I vincitori del concorso sono messi dal Ministero dell'educazione nazionale a disposizione di quello delle colonie, che provvede alla loro destinazione in Colonia. Il loro trattamento è determinato secondo le norme stabilite per il personale di ruolo in servizio civile in Colonia.

Ad essi si applicano le norme del secondo comma dell'art. 19 ed è fatto obbligo della permanenza in Colonia per almeno un triennio.

Tuttavia il Ministro per le colonie, con suo provvedimento insindacabile, può restituirli, alla fine dell'anno scolastico, all'Amministrazione da cui provengono.

Art. 25. — I presidi sono dispensati dall'insegnamento quando la popolazione scolastica è superiore a duecento alunni.

Negli istituti con meno di duecento alunni il preside ha l'obbligo dell'insegnamento per un numero di ore corrispondente a quello della cattedra di origine, salvo quelle riduzioni che ragioni didattiche possono richiedere.

Art. 26. — Gli insegnanti degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, d'istruzione media tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale hanno l'orario d'obbligo proprio delle cattedre per cui sono stati assunti.

Essi debbono altresì prestare l'opera propria anche oltre l'orario d'obbligo, quando ne vengano richiesti dal sopraintendente. Per le ore di insegnamento prestato oltre l'orario d'obbligo, viene loro corrisposta una retribuzione nella misura stabilita per i supplenti e gli incaricati di cui all'articolo seguente.

Art. 27. — In caso di urgente bisogno anche alle cattedre a cui corrisponde un posto di ruolo, il Ministro per le colonie può provvedere nominando, per l'anno scolastico, supplenti che siano in possesso del titolo di abilitazione.

Agli insegnamenti, cui non corrisponde un posto di ruolo, provvede il Ministro per le colonie, valendosi di incaricati scelti di preferenza tra persone che si trovino nel luogo, purchè legalmente abilitate.

Alle supplenze temporanee, che si rendessero necessarie durante il corso dell'anno scolastico, provvede direttamente il sopraintendente.

Art. 28. — I supplenti e gli incaricati, di cui all'articolo precedente, sono retribuiti per ogni ora settimanale d'insegnamento, nella misura stabilita per i supplenti e incaricati delle stesse discipline nei corrispondenti istituti del Regno, aumentata di una indennità per servizio in Colonia calcolata, con le norme vigenti per il personale di ruolo, sulla base della retribuzione percepita.

Art. 29. — Dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti è escluso l'insegnamento dell'arabo, dell'amarico e delle altre lingue locali, a cui provvede il Ministro per le colonie mediante incarico secondo le condizioni stabilite nel decreto di nomina, da emanare di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 30. — Gli insegnanti degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, di istruzione media tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale non possono assumere lezioni private, se non dopo esplicita autorizzazione del preside, secondo le norme vigenti per i corrispondenti istituti del Regno.

Art. 31. — Al personale di segreteria, di assistenza e di servizio provvede il Governatore nei limiti numerici fissati per ciascuna Colonia, a' termini dell'art. 21. Detto personale viene assunto a contratto e con il trattamento previsto per il personale a contratto degli altri servizi tecnici di categoria corrispondente.

CAPO VII. — *Personale delle scuole elementari.*

Art. 32. — Alle direzioni didattiche a' termini dell'art. 21, si provvede con direttori scelti, mediante concorso per titoli, tra i direttori didattici delle scuole elementari del Regno.

Le norme del concorso sono stabilite, di volta in volta, dal Ministro per le colonie.

Art. 33. — I vincitori del concorso sono messi dal Ministero dell'educazione nazionale a disposizione di quello delle colonie, che provvede alla loro destinazione in Colonia. Il loro trattamento è determinato secondo le norme stabilite per il personale di ruolo in servizio civile in Colonia.

Ad essi si applicano le norme del secondo comma dell'art. 19, ed è fatto obbligo della permanenza in Colonia per almeno un quinquennio.

Tuttavia il Ministro per le colonie, con suo provvedimento insindacabile, può restituirli, alla fine dell'anno scolastico, all'Amministrazione da cui provengono.

Art. 34. — I direttori didattici, oltre al trattamento previsto dall'articolo precedente, hanno diritto anche alle speciali indennità di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i direttori didattici del Regno.

Art. 35. — Per provvedere all'insegnamento nelle scuole preelementari ed elementari di tipo italiano e per gli insegnamenti da impartire in lingua italiana nelle scuole per cittadini italiani libici e per sudditi coloniali è istituito, nei limiti numerici previsti dall'art. 21, un ruolo coloniale di maestri elementari equiparato, a tutti gli effetti, ai ruoli magistrali del Regno.

Ai maestri del ruolo coloniale sono assegnati gli stipendi e il supplemento di servizio attivo indicati per la quarta categoria della tabella *b*) annessa al R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786.

Ad essi si applicano le norme che regolano il trattamento del personale di ruolo in servizio civile in Colonia.

Conservano inoltre il diritto alle speciali indennità di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i maestri elementari del Regno.

Art. 36. — Ai posti del ruolo coloniale dei maestri, di cui all'articolo precedente, che risultino vacanti dopo applicate le disposizioni transitorie dell'art. 66, si provvede:

1° mediante concorso per titoli e per esami riservato a coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nell'istituto magistrale di Tripoli. Gli esami, scritti e orali, vertono sui programmi stabiliti per i concorsi a posti di maestro nei ruoli magistrali del Regno e su uno speciale programma di lingua araba e cultura islamica stabilito dal Ministro per le colonie;

2° mediante concorso per titoli riservato a maestri di quinta categoria, appartenenti ai ruoli magistrali del Regno, i quali abbiano conseguito il grado di ordinario, la qualifica annuale non inferiore a « buono con otto decimi » e che non abbiano superato i trentacinque anni di età. I vincitori vengono inscritti nel ruolo coloniale secondo le norme di cui al primo comma dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786.

I concorsi di cui ai nn. 1 e 2 sono indetti, ogni due anni, dal Ministro per le colonie e giudicati da apposita Commissione.

Art. 37. — Ogni anno, nel mese di aprile, i Governi coloniali comunicano al Ministero delle colonie l'elenco delle sedi vacanti nelle scuole elementari.

Il Ministro ha facoltà di coprire un quinto di tali posti con trasferimenti di maestri dei ruoli magistrali del Regno, i quali, a prescindere dai limiti di età, si trovino nelle condizioni dei maestri, di cui al n. 2 dell'articolo precedente. Tali trasferimenti sono subordinati al consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Agli insegnanti così trasferiti si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786.

Art. 38. — Alla nomina e alla destinazione nelle singole Colonie dei maestri del ruolo coloniale provvede con suoi decreti il Ministro per le colonie.

Ai trasferimenti dei maestri stessi dalle Colonie nel Regno, ai sensi dell'art. 143 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, provvede, su richiesta del Ministro per le colonie, il Ministro per l'educazione nazionale. In dipendenza di tale trasferimento, il maestro del ruolo coloniale viene inscritto alla quarta categoria, se fu nominato nei modi previsti dall'art. 36, e alla categoria a cui apparteneva prima del passaggio in Colonia, se fu assunto per la disposizione del precedente art. 37.

Il trasferimento può essere effettuato anche in un Provveditorato agli studi diverso da quello di provenienza.

Ai trasferimenti da una Colonia all'altra, sia per ragioni di servizio, sia a domanda, provvede il Ministro per le colonie, previo parere dei Governi interessati.

Ai trasferimenti da una ad un'altra sede o scuola della Colonia, sia per ragioni di servizio, sia a domanda, provvede il Governatore, su proposta del sopraintendente scolastico.

Art. 39. — Al maestro del ruolo coloniale che, insegnando in scuola con orario giornaliero normale, non abbia raggiunto, nell'anno scolastico, i 130 giorni di lezione viene computato, ai soli effetti della anzianità, solamente mezzo anno di servizio.

Tale limite è elevato a 150 giorni per i maestri che insegnano in scuole con orario ridotto e con sei giorni settimanali di lezione.

Art. 40. — Le scuole elementari destinate ai tracomatosi e quelle per cittadini italiani libici e per sudditi coloniali sono considerate scuole speciali, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 28 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786.

L'orario giornaliero di tali scuole deve essere di almeno sei ore e gli insegnanti ad esse addetti non possono fruire di altre indennità per sdoppiamento di classi o per altra maggiore prestazione d'opera.

Art. 41. — Il personale insegnante, quando sia destinato a prestare servizio fuori del capoluogo o dei centri più importanti della Colonia e, in Libia, fuori dei capoluoghi di Commissariato provinciale, ha diritto di fruire dell'uso gratuito dell'abitazione (senza mobilia) o, in mancanza di questa, di percepire una indennità di alloggio.

L'indennità annua di alloggio da assegnare al personale, di cui al comma precedente, quando non sia possibile concedere l'abitazione, è variabile da un minimo di L. 600 annue lorde ad un massimo di L. 1200 annue lorde, a seconda delle condizioni locali e dello stato di famiglia dell'interessato. La misura dell'indennità viene stabilita dal Governatore, a suo insindacabile giudizio.

Art. 42. — I rapporti tra gli insegnanti del ruolo coloniale e il Monte pensioni per i maestri elementari sono regolati dalle norme del R. decreto 28 agosto 1931-XI, n. 1311.

Le somme addebitate al Ministero delle colonie, a' termini dell'art. 10 del precitato decreto, vengono dal Ministero stesso poste a carico dei Governi interessati.

Art. 43. — Ai posti che non sia possibile coprire con maestri del ruolo coloniale si può provvedere con l'assunzione di maestri provvisori, forniti di legale titolo di abilitazione.

L'incarico, che non può eccedere la durata dell'anno scolastico, viene conferito, su proposta del sopraintendente, dal Governatore.

Alle supplenze temporanee che si rendessero necessarie nel corso dell'anno scolastico provvede direttamente il sopraintendente.

Art. 44. — Ai maestri provvisori, di cui al primo comma dell'articolo precedente, viene corrisposta, per i mesi di effettivo servizio prestato, una retribuzione pari alle competenze che spetterebbero in Colonia ad un maestro straordinario della quinta categoria della tabella *b*) annessa al R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786.

Ai supplenti giornalieri, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, viene corrisposta una retribuzione giornaliera pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile assegnata ai maestri provvisori, di cui al comma precedente, esclusa qualsiasi indennità di caro-viveri, per quanti sono i giorni in cui hanno prestato servizio regolare.

Art. 45. — I Governi coloniali possono stabilire presso le scuole elementari a corso completo, previo assenso del Ministero delle colonie e nei limiti numerici di cui all'art. 21, insegnamenti di materie speciali (lavori donneschi, economia domestica, musica, ecc.) da affidare per incarico.

All'insegnante, cui viene affidato uno degli incarichi predetti con l'orario giornaliero che si osserva nella scuola alla quale è destinato, viene fatto il trattamento stabilito per gli impiegati assunti a contratto tipo del grado 13°, categoria 3ª.

L'insegnante che non compia l'orario d'obbligo ha diritto alla retribuzione oraria, di cui all'ultimo comma dell'art. 27 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, aumentata di una indennità per servizio in Colonia, calcolata, con le norme vigenti per il personale di ruolo, sulla base della retribuzione percepita.

CAPO VIII. — *Direzione delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia.*

Art. 46. — Le scuole preelementari ed elementari di ciascuna Colonia possono essere raggruppate in circoscrizioni da stabilire con il decreto Ministeriale di cui all'art. 21.

Ad ogni circoscrizione è preposto uno degli ispettori scolastici di cui alla lettera *b*) dell'art. 10, coadiuvato da un direttore didattico per ogni gruppo di almeno trenta classi con insegnante proprio.

Art. 47. — La direzione delle scuole che, sia nel capoluogo, sia in altre località, per la ubicazione o per lo speciale tipo, non possono essere raggruppate con altre a' termini dell'articolo precedente, viene affidata per incarico ad uno degli insegnanti ordinari della scuola, possibilmente fornito del titolo di abilitazione alla direzione didattica.

Tale incarico ha la durata di un anno, salvo conferma, e viene conferito con decreto governatoriale, su proposta del sopraintendente, ed è retribuito con una indennità annua di L. 600 o di L. 1000, secondo che si tratti di scuole che abbiano il solo corso inferiore o di scuole a corso completo.

Art. 48. — La direzione dei giardini d'infanzia isolati viene affidata per incarico con le stesse norme stabilite al secondo comma dell'articolo precedente.

Il personale addetto ai giardini d'infanzia deve essere fornito, possibilmente, del titolo specifico di abilitazione (maestra giardiniera).

CAPO IX. — *Congedi e aspettative.*

Art. 49. — I presidi e gli insegnanti degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, d'istruzione media tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale, gli ispettori, i direttori didattici e i maestri del ruolo coloniale hanno diritto di fruire del periodo di ferie estive stabilite dal calendario scolastico. È in loro facoltà di allontanarsi durante tale periodo dalla Colonia, ma non possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio se non dopo il periodo di permanenza stabilito per gli altri impiegati in servizio civile nella Colonia. Gli insegnanti hanno per altro l'obbligo di trovarsi in residenza due giorni prima dell'apertura delle scuole, mentre i presidi, gli ispettori e i direttori didattici devono trovarsi in sede almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'inizio dell'anno scolastico.

Qualsiasi ritardo deve essere denunciato dal sopraintendente al Governatore per i provvedimenti disciplinari del caso, a seconda della gravità della mancanza, e comunque sarà sempre considerato congedo straordinario con perdita della indennità di servizio attivo e della indennità coloniale.

Art. 50. — Il personale, di cui all'articolo precedente, può altresì ottenere congedi straordinari durante il corso dell'anno scolastico per comprovati motivi di salute alle stesse condizioni e con le stesse norme che regolano i congedi di cui fruisce, in condizioni analoghe, il corrispondente personale del Regno. I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare, nel corso dell'anno scolastico, la durata complessiva di quindici giorni.

Art. 51. — Durante il congedo straordinario, di cui all'articolo precedente, gli insegnanti conservano il solo stipendio, a meno che il congedo stesso non venga accordato in seguito a malattia contratta in Colonia e per cause di servizio debitamente accertate, nel qual caso conservano tutti gli assegni tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

Conservano del pari tutti gli assegni, per un periodo non superiore a due mesi e mezzo, le maestre che fruiscono del congedo straordinario per gravidanza e puerperio.

Art. 52. — Ai maestri del ruolo coloniale il Ministro per le colonie può concedere aspettative per motivi di salute o di famiglia alle condizioni e con le norme stabilite per i maestri dei ruoli magistrali del Regno.

CAPO X. — *Disciplina.*

Art. 53. — In materia disciplinare si applicano ai presidi e ai professori degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, degli istituti d'istruzione media tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale le norme stabilite per i presidi e i professori dei corrispondenti istituti e scuole del Regno, agli insegnanti delle scuole preelementari ed elementari quelle stabilite per i maestri delle scuole elementari del Regno, agli ispettori, ai direttori didattici e al personale tecnico, di segreteria, di assistenza e di servizio le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 54. — L'ammonizione che non abbia carattere di privato avvertimento dell'immediato superiore gerarchico e la censura sono inflitte dal sopraintendente se si tratta di presidi, di ispettori, di direttori didattici e del personale tecnico, di segreteria, di assistenza e di servizio; dal preside se si tratta di professori; dall'ispettore delle scuole elementari se di tratta di maestri, e, in questi ultimi due casi, devono essere confermate dal sopraintendente. Tali punizioni debbono essere inflitte nelle forme rispettivamente sancite dalle disposizioni indicate nell'articolo precedente e comunicate, a seconda del caso, all'Amministrazione da cui provengono o al Ministero delle colonie.

Art. 55. — La sospensione dello stipendio fino ad un mese a presidi e a professori, la sospensione dello stipendio fino a dieci giorni ai maestri, la riduzione dello stipendio agli ispettori, ai direttori didattici e al personale tecnico, di segreteria, di assistenza e di servizio sono inflitte dal sopraintendente nelle forme rispettivamente sancite dalle disposizioni indicate nell'art. 53 e devono essere confermate dal Governatore. Tali punizioni debbono essere comunicate, a seconda del caso, all'Amministrazione da cui provengono o al Ministero delle colonie.

Art. 56. — Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Governatore può ordinare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare. Tale procedimento viene disposto dall'Amministrazione competente e si svolge nelle forme sancite dalle disposizioni indicate nell'art. 53.

Art. 57. — Il Governatore può concedere alla moglie od ai figli minorenni dell'impiegato o insegnante sospeso dal grado e dallo stipendio un assegno alimentare, secondo le disposizioni vigenti nel Regno.

CAPO XI. — *Scuole private e istituzioni parascolastiche.*

Art. 58. — Le scuole laiche e confessionali e i convitti mantenuti da singoli o da collettività, esclusi quelli per cittadini italiani libici e sudditi coloniali per i quali si provvede con apposite norme, sono sottoposti alle disposizioni vigenti nel Regno per gli istituti analoghi e alla vigilanza didattica e disciplinare della Sopraintendenza.

Art. 59. — Alle scuole e convitti di cui all'articolo precedente possono dai Governi coloniali, previo assenso del Ministro per le colonie, essere assegnati sussidi in relazione alla disponibilità dei rispettivi bilanci, tenuto conto dell'opera da essi svolta.

Art. 60. — L'apertura di scuole private o di convitti è subordinata all'autorizzazione del Governatore che la concede o la nega inteso il sopraintendente.

Il Governatore può, con le stesse modalità, disporre in qualunque momento la chiusura delle scuole o convitti esistenti.

Art. 61. — Le scuole private mantenute da congregazioni, associazioni ed enti morali che, a giudizio delle autorità scolastiche e

sanitarie della Colonia, ne siano riconosciute meritevoli, possono, a loro domanda, essere parificate a quelle dello Stato con le stesse norme e modalità che vengono applicate in casi simili nel Regno.

Agli enti che mantengono tali scuole viene corrisposto, per ogni insegnante titolare di classe legalmente abilitato, un contributo pari agli assegni stabiliti per i maestri provvisori dal primo comma dell'art. 44.

Art. 62. — Per le istituzioni parascolastiche si osservano, in quanto applicabili, le stesse norme che regolano dette istituzioni nel Regno.

Art. 63. — Sono estese al personale insegnante delle scuole elementari coloniali le disposizioni vigenti nel Regno relative alla assistenza agli orfani dei maestri e ai figli dei maestri viventi che abbiano a carico sette o più figli minorenni e le disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».

Art. 64. — Presso la Sopraintendenza scolastica è istituito, con le stesse norme che ne dispongono la costituzione e il funzionamento presso i Provveditorati agli studi del Regno, l'albo professionale per l'insegnamento medio.

La iscrizione all'albo è obbligatoria per coloro che, non appartenendo ai ruoli del Ministero della educazione nazionale, intendano insegnare nelle scuole medie coloniali, sia pubbliche, sia private.

CAPO XII. — *Vigilanza igienica.*

Art. 65. — Tutti gli istituti scolastici delle Colonie, pubblici e privati, sono soggetti alla vigilanza igienico-sanitaria. All'uopo deve essere messo a disposizione delle Sopraintendenze scolastiche il necessario personale sanitario.

La profilassi in tutti gli istituti pubblici d'istruzione e, per quanto è possibile, negli istituti privati, viene eseguita in analogia a quanto è disposto al riguardo per le scuole del Regno e dall'ordinamento sanitario coloniale.

CAPO XIII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 66. — Alla prima costituzione del ruolo coloniale dei maestri, di cui all'art. 35, provvederà il Ministro per le colonie:

1° assumendo gli insegnanti di ruolo, attualmente in servizio in Colonia, i quali, a giudizio insindacabile di una commissione da lui nominata, vengano ritenuti idonei a continuare il loro insegnamento nelle scuole coloniali. Detti insegnanti saranno inscritti nel ruolo secondo la loro anzianità di servizio;

2° assumendo gli insegnanti incaricati delle scuole coloniali i quali, nell'ultimo quinquennio, abbiano vinto un concorso per titoli e per esami presso una Amministrazione scolastica del Regno o presso uno dei Comuni che conservavano l'amministrazione delle scuole. Essi saranno inscritti in ruolo secondo l'ordine di graduatoria che sarà stabilito dalla commissione, di cui al numero 1° del presente articolo in base al risultato del concorso e valutando per un terzo il servizio prestato;

3° mediante concorso per titoli e per esami, secondo norme che verranno stabilite dal Ministro per le colonie di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze, al quale potranno partecipare i maestri forniti del prescritto titolo di studi e che abbiano prestato un servizio in qualità di supplente o incaricato che, computato con la maggiorazione prevista per le prestazioni in Colonia, risulti non inferiore ad otto mesi alla entrata in vigore del presente decreto;

4° mediante trasferimento di insegnanti dai ruoli magistrali del Regno, qualunque sia la categoria a cui appartengono, purchè abbiano ottenuto nel servizio precedentemente prestato una qualifica non inferiore a « buono con otto decimi » e chiedano il trasferimento per provati motivi di famiglia. A tale trasferimento provvederà il Ministro per le colonie, su parere favorevole di quello per l'educazione nazionale.

Art. 67. — Nella prima applicazione del presente ordinamento, i direttori didattici coloniali, nominati a' termini dell'art. 16 del Regio decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1698, saranno assunti nel ruolo dei direttori didattici di Stato e prenderanno posto, nell'ordine determinato dalla loro anzianità come direttori didattici coloniali, dopo l'ultimo direttore didattico in servizio al momento del loro inquadramento.

Essi conservano come assegno *ad personam* l'eventuale eccedenza delle competenze per stipendio e supplemento di servizio attivo in godimento rispetto a quelle loro spettanti per gli stessi titoli in seguito alla loro assunzione in ruolo. Tale eccedenza sarà riassorbita dai successivi aumenti che si verificheranno nelle predette competenze.

Tali direttori saranno collocati fuori ruolo e mantenuti a disposizione del Ministero delle colonie a' termini dell'art. 19.

Art. 68. — Le coadiutrici e le insegnanti di lavoro attualmente addette alle scuole elementari e ai giardini d'infanzia verranno conservate in servizio con il trattamento di cui al secondo comma dell'articolo 45 e non potranno essere licenziate che per motivi disciplinari o per incapacità a causa di età o di salute.

Nella assunzione a contratto tipo si terrà conto, per ciascuna di esse, del periodo di servizio precedentemente prestato, restando per altro esclusa, nei loro confronti, la concessione di qualsiasi indennità di licenziamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL — *Il Ministro per le colonie:* LESSONA

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1738.

Istituzione di corsi inferiori in alcuni Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile e modificazione delle tabelle organiche degli istituti d'istruzione media tecnica di cui alla tabella annessa al decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Riconosciuta la necessità di istituire, a decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, i corsi inferiori nei Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Caserta, Catania, Fano, Firenze, Genova, Gorizia, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Riposto, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Vasto;

Veduto il decreto dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze in data 14 giugno 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1935, reg. 19, fog. 55, col quale a decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, le classi collaterali stabili presso i Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo e per geometri, mercantili ed inferiori isolati furono stabilite nel numero di 113 prime classi, 68 seconde classi e 25 terze classi;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale in data 9 agosto 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1935, reg. 20, fog. 384, col quale le classi stesse furono distribuite negli Istituti richiamati nel comma precedente;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale in data 1° febbraio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1936, reg. 5, fog. 65, col quale fu rettificata la tabella annessa al suddetto decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale in data 9 agosto 1935, nel senso che la terza classe collaterale stabile assegnata al Regio istituto tecnico commerciale di Civitavecchia deve intendersi invece assegnata al Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Tartaglia » di Brescia;

Riconosciuta la necessità di stabilire, per ciascuno degli Istituti suddetti, i posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante al fine di assicurare il regolare funzionamento degli istituti stessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° ottobre 1934-XII sono istituiti in Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Caserta, Catania, Fano, Firenze, Genova, Gorizia, Milano, Padova, Riposto, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Vasto, presso i Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile, un corso inferiore completo; in Palermo e Roma, presso i Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile, due corsi inferiori completi; in Napoli, presso il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile, tre corsi inferiori completi.

Art. 2. — A decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, i posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile, dei Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri e dei Regi istituti tecnici inferiori isolati sopra richiamati sono stabiliti, in conformità della tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dai Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze.

Art. 3. — Con successivi Regi decreti saranno modificate le tabelle organiche annesse agli statuti di ciascuno degli istituti citati nella tabella allegata al presente Nostro decreto e saranno altresì stabiliti gli insegnamenti da conferirsi per incarico, nonchè gli obblighi d'orario dei vari insegnanti, a norma dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 128. — MANCINI.

N. d'ordine	ISTITUTO	SEDE	CORSO SUPERIORE																					CORSO INFERIORE					Annotazioni
				Sezione commerciale														Sezione per Geometri											
			Preside senza insegnamento	Lettere italiane e Storia	Matematica e Fisica	Scienze naturali, Geografia generale ed economica	Scienze naturali, Geografia gen. ed economica, Chimica e Merceologia	Prima lingua straniera	Seconda lingua straniera	Computisteria e Ragioneria	Tecnica comm., Trasporti e dogane	Computisteria, Ragioneria, Tecnico commerciale, Trasporti e dogane	Istituzioni di diritto	Economia pol., Elementi di scienza finanziaria e statistica	Istituz. di diritto, Economia politica, Elementi di scienza finanz. e statistica	Chimica e Merceologia	Calligrafia, ecc.	Lettere italiane e Storia	Matematica e Fisica	Chimica	Elem. di agronomia, Economia e tecnologia rurale	Costruzioni e disegno di costruzioni	Topografia e disegno topografico	Preside con insegnamento	Lingua italiana latina, storia, geografia e cultura fascista	Matematica	Disegno	Lingua straniera	
1	R. Istituto tec. commerciale a ind. mercantile	Ancona	1	1	1	1	—	1 (fr)	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	fr = francese
2	Id. « Di Crollalanza »	Bari	1	1	1	1	—	1 (fr)	1 (inglese) 1 (tedesco)	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	tod = tedesco
3	Id. « G. Marconi »	Bologna	1	1	1	1	—	1 (fr)	1 (inglese) 1 (tedesco)	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	ing = inglese
4	Id. « Ballini »	Brescia	1	1	—	1	—	—	1 (inglese) 1 (tedesco)	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1 (fr)	
5	Id.	Caserta	1	1	1	1	—	—	1 (ing)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1 (fr)	
6	Id. « De Felice Giuffrida »	Catania	1	1	1	1	—	—	1 (ing)	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1 (fr)	
7	Id.	Fano	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1 (fr)	
8	Id.	Firenze	1	1	1	1	—	1 (fr)	1 (inglese) 1 (tedesco)	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	
9	Id. « Tortelli »	Genova	1	1	1	1	—	1 (fr)	1 (ing)	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	
10	Id.	Gorizia	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	
11	Id. « Moreschi »	Milano	1	1	1	1	—	1 (fr)	1 (inglese) 1 (tedesco)	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	
12	Id.	Napoli	1	1	1	1	—	—	1 (ing)	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	[illegible]	1	1 (fr)	
13	Id.	Padova	1	1	1	1	—	1 (fr)	1 (inglese) 1 (tedesco)	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	
14	Id.	Palermo	1	1	1	1	—	1 (fr)	1 (inglese) 1 (tedesco)	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1	1 (fr)	
15	Id.	Riposto	1	1	—	—	—	1 (fr)	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	
16	Id. « Duca degli Abruzzi »	Roma	1	1	1	1	—	1 (fr)	1 (inglese) 1 (tedesco)	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1	1 (fr)	
17	Id.	Salerno	1	(1) 2	1	1	—	—	1 (ing)	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1 (fr)	(1) 1 lettere italiane 1 storia
18	Id. « Quintino Sella »	Torino	1	1	1	1	—	1 (fr)	1 (inglese) 1 (tedesco)	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	
19	Id.	Trento	1	1	1	1	—	1 (ted)	1 (fr)	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	
20	Id.	Trieste	1	1	1	1	—	1 (fr)	1 (inglese) 1 (tedesco)	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	
21	Id.	Vasto	1	1	1	1	—	—	1 (ing)	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1 (fr)	
22	R. Istituto tecnico commerciale e per geometri	Agrigento	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	6	1	1	1	
23	Id.	Asti	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	7	1	1	1	
24	R. Istituto tec. commerciale amministrativo	Bergamo	1	2	1	1	—	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	1	1	
25	R. Istituto tec. commerciale e per geometri	Brescia	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	11	1	1	1	
26	Id. amministrativo	Cagliari	1	2	1	1	—	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	1	1	
27	Id.	Chiavari	1	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	1	1	
28	Id. e per geometri	Chieti	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	6	1	1	1	
29	Id. amministrativo	Civitavecchia	1	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	1	1	
30	Id. e per geometri	Cosenza	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	12	1	1	1	
31	Id.	Cuneo	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	7	1	1	1	
32	Id. amministrativo	Faenza	1	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1	1	
33	Id. e per geometri	Ferrara	1	2	1	1	—	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	12	1	1	1	
34	Id.	Firenze « Galilei »	1	3	1	1	—	—	3	—	—	3	1	1	2	—	—	1	1	1	1	1	1	—	19	1	1	1	
35	Id.	Foggia	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	7	1	1	1	
36	R. Istituto tecnico inferiore isol.	Guastalla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	1	1	
37	R. Istituto tecnico commerciale e per geometri	Iesi	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	8	1	1	1	

N. d'ordine	ISTITUTO	SEDE	CORSO SUPERIORE																			CORSO INFERIORE					Annotazioni
				Sezione commerciale													Sezione per geometri										
			Preside senza insegnamento	Lettere italiane e Storia	Matematica e Fisica	Scienze naturali, Geografia generale ed economica	Scienze naturali, Geografia gen. ed economica, Chimica e Merceologia	Prima lingua straniera	Seconda lingua straniera	Computisteria o Ragioneria	Tecnica Comm., Trasporti e dogane	Computisteria, Ragioneria, Tecnica commerciale, Trasporti e dogane	Istituzioni di diritto	Economia pol., Elementi di scienza finanziaria e statistica	Istituz. di diritto, Economia politica, Elementi di scienza finanz. e statistica	Chimica e merceologia	Calligrafia, ecc.	Lettere italiane e Storia	Matematica e Fisica	Chimica	Elem. di agronomia, Economia e tecnologia rurale	Costruzioni e disegno di costruzioni	Topografia e disegno topografico	Preside con insegnamento	Lingua italiana, latina, storia, geografia e cultura fascista	Matematica	Disegno	Lingua straniera	
38	R. Istituto tec. commerciale amministrativo	La Spezia	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	1	1	
39	R. Istituto tecnico commerciale e per geometri	Legnano	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	9	1	1	1 1	
40	Id.	Macerata	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	6	1	1	1	
41	Id.	Mantova	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	6	1	1	1	
42	Id.	Melfi	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	7	1	1	1	
43	Id.	Messina	1	3	1	1	—	—	3	—	—	3	1	1	2	—	—	1	1	1	1	1	1	—	16	1	1	1	
44	Id.	Modena	1	2	1	1	—	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	11	1	1	1	
45	R. Istituto tec. inferiore isolato	Monza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	1	1	
46	R. Istituto tecnico commerciale e per geometri	Novara	1	2	1	1	—	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	
47	Id.	Parma	1	2	1	1	—	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	14	1	1	1	
48	Id.	Pesaro	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	8	1	1	1	
49	R. Istituto tec. commerciale amministrativo	Pescara	1	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1	1	
50	R. Istituto tec. inferiore isolato	Porto Civitan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	1	1	
51	R. Istituto tecnico commerciale e per geometri	Ravenna	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	7	1	1	1	
52	Id.	Reggio Calabr.	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	9	1	1	1	
53	Id.	Reggio Emilia	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	10	1	1	1	
54	Id.	Rimini	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	7	1	1	1	
55	Id.	Roma « Da Vinci »	1	3	1	1	—	—	3	—	—	3	1	1	2	—	—	1	1	1	1	1	1	—	23	2	2	2	
56	R. Istituto tec. commerciale amministrativo	Roma « V. Gioberti »	1	3	1	1	—	—	3	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2	2	2	
57	R. Istituto tecnico commerciale e per geometri	Rovigo	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	7	1	1	1	
58	Id.	Sassari	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	6	1	1	1	
59	Id.	Sora	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	5	1	1	1	
60	R. Istituto tecnico inferiore isolato	Stradella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	1	1	
61	Id.	Torre Annunz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	1	1	
62	Id.	Treviglio	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	1	1	
63	R. Istituto tecnico commerciale e per geometri	Udine	1	2	1	1	—	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	11	1	1	1	
64	Id.	Velletri	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	5	1	1	1	
65	R. Istituto tec. commerciale amministrativo	Venezia	1	2	1	1	—	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	1	1	
66	R. Istituto tecnico inferiore isolato	Viadana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	1	1	
67	R. Istituto tec. commerciale amministrativo	Vicenza	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1	1	
68	R. Istituto tecnico commerciale e per geometri	Viterbo	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	7	1	1	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 1739.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Domenicane, in Modena.

N. 1739. R. decreto 21 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Domenicane in Modena, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 1.400.000, dall'Ente stesso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 1740.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Immacolata Concezione, in Poggio S. Remo (Imperia).

N. 1740. R. decreto 21 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita della Immacolata Concezione in Poggio S. Remo (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 1741.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta « Congregazione della SS.ma Annunziata », in Arzano (Napoli).

N. 1741. R. decreto 21 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita detta « Congregazione della SS.ma Annunziata » in Arzano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 1742.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Atripalda (Avellino).

N. 1742. R. decreto 21 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto e mutua assistenza nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario in Atripalda (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 settembre 1936-XIV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito già concesso alla Banca Bruzia di Serra S. Bruno (Catanzaro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Rilevato che con sentenza 11 settembre 1936-XIV, il Tribunale di Vibo Valentia, su istanza del signor procuratore del Re, ed in conformità degli articoli 683 e 684 del Codice commercio, della legge 10 luglio 1930, n. 995, e dell'art. 68 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, ha dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti nei confronti della Banca Bruzia di Serra S. Bruno, fissando come data della cessazione quella del 9 febbraio 1935-XIII;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Banca Bruzia di Serra S. Bruno (Catanzaro), è revocata, e la Banca stessa è posta in liquidazione con la procedura di che al titolo VII, capo III del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

(3897) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza per la Banca Bruzia di Serra S. Bruno (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito nei confronti della Banca Bruzia di Serra S. Bruno e la messa in liquidazione dell'azienda con la procedura di che al titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità dell'art. 68 del Regio decreto-legge richiamato;

Nomina il sig. avv. Francesco Caroleo, domiciliato in Catanzaro, a commissario liquidatore, ed i signori rag. Arturo Calderazzo, dirigente della filiale del Banco di Napoli in Pizzo Calabro, rag. Luigi Coluccia, dirigente della dipendenza di Vibo Valentia del Banco di Roma e cav. uff. Agostino Vincenzo, podestà di Serra S. Bruno, a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
(3898) AZZOLINI.

Verbale d'insediamento e nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Castello di Serravalle (Bologna).

Verbale della 1ª riunione ordinaria tenuta alle ore 17 del giorno 24 settembre 1936-XIV dal Comitato di sorveglianza per la Cassa rurale di Castello di Serravalle, nominato col provvedimento in data 9 settembre 1936-XIV del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 1936-XIV.

È all'ordine del giorno la nomina del presidente del Comitato stesso.

Sono presenti tutti e tre i componenti del Comitato sigg. rag. prof. Roberto Azzali, rag. Raffaele Lelli e rag. prof. Giuseppe Giannantoni.

I detti componenti del Comitato dichiarano anzitutto di accettare la carica e nominano a presidente il sig. rag. prof. Giuseppe Giannantoni il quale dichiara di accettare.

La riunione si è chiusa alle 17,45.

Letto firmato e sottoscritto.

Prof. rag. Roberto Azzali - Prof. rag. Giuseppe Giannantoni - Rag. Raffaele Lelli.
(3912)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 150 posti di allievo alla prima classe della Regia Accademia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1936-XIV, che bandisce un concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 70 allievi alla prima classe della Regia Accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1936-XIV che aumenta da 70 a 150 il numero dei posti messi a concorso col decreto sopracitato;

Decreta:

Articolo unico. — Il termine per la presentazione delle domande per coloro che intendono prendere parte al concorso per l'ammissione di 150 allievi alla prima classe della Regia Accademia aeronautica, per l'anno scolastico 1936-1937, è prorogato a tutto il 15 settembre 1936-XIV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 agosto 1936 - Anno XIV

(3882) p. *Il Ministro*: VALLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.